



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/833 DELLA COMMISSIONE**

**dell'11 marzo 2024**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione per quanto riguarda la responsabilità per danni a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94. In particolare, l'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento prevede il risarcimento di ogni ulteriore danno a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 in caso di violazione degli obblighi per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare.
- (2) Il 16 marzo 2023 la Corte di giustizia, con la sentenza nella causa C-522/21 <sup>(3)</sup>, ha dichiarato invalido l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95. La Corte ha dichiarato che l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95, nella misura in cui fissa l'importo del risarcimento dovuto in relazione al canone di licenza, introduce una presunzione assoluta quanto all'entità minima del danno subito dal titolare e limita il potere discrezionale del giudice adito in violazione dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94, come interpretato dalla Corte.
- (3) Per questo motivo, tale disposizione dovrebbe essere soppressa.
- (4) Dovrebbe inoltre essere sostituita da una nuova disposizione per garantire il rispetto dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 e salvaguardare i legittimi interessi del titolare e dell'agricoltore.
- (5) Come dimostra l'esperienza, eventuali ulteriori danni ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 consistono di norma nei costi delle indagini svolte dal titolare per determinare e valutare la portata di tale violazione.
- (6) Per questo motivo, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 dovrebbe specificare che tali costi possono essere un elemento rilevante per il calcolo di ogni ulteriore danno subito dal titolare a causa di una violazione dolosa o colposa dei diritti di quest'ultimo a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1768/95.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento (CE) n. 1768/95**

L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora tale persona abbia violato intenzionalmente o per negligenza l'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento di base, per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest'ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base può comprendere i costi delle indagini svolte dal titolare per determinare e valutare la portata di tale violazione.».

<sup>(1)</sup> GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2100/2008-01-31>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 173 del 25.7.1995, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1768/oj>).

<sup>(3)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2023, *MS/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH*, C-522/21, ECLI:EU:C:2023:218.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---